

Oggetto Oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro - periodo 2004/2007 - degli addetti del settore trasporto pubblico locale - Ditta ARFEA S.p.A. - Accertamento recupero somme non dovute (E.A.R. € 56.000,00) -Modifica ed integrazione della precedente Determinazione dirigenziale n.115 del 23 marzo 2017.

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, ing. Cesare PAONESSA, nell'ambito della propria competenza¹ dispone di modificare ed integrare la precedente Determinazione dirigenziale n. 115 del 23 marzo 2017, a favore della Ditta **ARFEA – Aziende Riunite Filovie ed Autolinee**, con sede ad Alessandria, in viale Milite Ignoto n. 26/28 – Partita IVA e Cod. Fiscale 00865780068, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, **accertando e riscuotendo** la somma di **€ 56.000,00** quale recupero della 1° e 2° rata del **Piano di recupero**, da imputarsi al codice Categoria 3050200 “Rimborsi in entrata” del Bilancio 2016, 2017 e 2018, annualità 2017 – **Cap. 9550/0 “Rimborso da Enti e privati”** - Piano Finanziario E. 3.05.02.03.005;

Motivazione

Con D.G.R. n. 37-4121 del 24 ottobre 2016, la Regione Piemonte ha individuato l'Agenzia della mobilità piemontese quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrotranvieri 2004-2007, destinati alle aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto.

Con propria Determinazione dirigenziale n. 35 del 9 febbraio 2017, è stato approvato il nuovo **piano di rientro**, correttamente riformulato dalla **Ditta ARFEA S.p.A.**, sopra generalizzata, ammontante complessivamente ad **€ 1.713.954,07**, corrispondente alla somma effettivamente restituita alla Regione Piemonte, da parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, di cui alla precedente Determinazione dirigenziale n. 537 del 17 novembre 2016.

Con proprie Determinazioni dirigenziali n. 111 del 22 marzo 2017 e n. 115 del 23 marzo 2017, è stata, rispettivamente, impegnata e liquidata la somma complessiva di **€ 8.500.000,00** a favore delle Aziende private e pubbliche di trasporto pubblico locale, aventi diritto, ai fini dell'erogazione del **I ACCONTO 2017** del contributo pubblico, a parziale copertura del rinnovo contrattuale CCNL autoferrotranvieri – periodo 2004-

2007, in particolare, a favore della Ditta ARFEA S.p.A., è stata disposta la liquidazione della somma di **€ 109.019,77**.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno e necessario modificare ed integrare la precedente Determinazione dirigenziale n. 115 del 23 marzo 2017, prevedendo l'**accertamento** e la **riscossione** della somma di **€ 56.000,00**, quale 1° e 2° acconto (€ 28.000,00 + € 28.000,00) in ordine al **piano di rientro** delle somme da restituire all'Agenzia della mobilità piemontese.

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (*ex multis* Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n. 183/E del 11 giugno 2002).

In tal caso, l'erogazione del contributo, non costituendo il corrispettivo di prestazioni di servizi ed essendo effettuata in assenza di uno specifico rapporto sinallagmatico, costituisce una semplice cessione di danaro che, in quanto tale, non deve essere assoggettata all'IVA per mancanza del presupposto oggettivo di applicazione del tributo ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n. 100 del 25/07/2005).

Infine, l'art. 8, comma 9 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887 dispone che *“gli interventi finanziari dello Stato e di altri Enti pubblici in favore delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa, non sono considerati contributi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni, di cui agli articoli 28, secondo comma e 29, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”* (ritenuta d'acconto del 4%).

Applicazione

E' disposto, in capo alla Ditta ARFEA S.p.A. - esercente il trasporto pubblico locale, il recupero della somma di **€ 56.000,00**, mediante emissione di regolare reversale d'incasso.

Il Direttore Generale
Cesare PAONESSA

Torino, li 29 marzo 2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 29 marzo 2017	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Cesare Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.